

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

VICE DIREZIONE GENERALE NETWORK MANAGEMENT

INFRASTRUTTURE

DIREZIONE OPERATIVA INFRASTRUTTURE

SERVIZI PER I ROTABILI E PER LA DIAGNOSTICA

\*\*\*\*\*

## CONTRATTO

per la fornitura dei componenti di ricambio e dei materiali di consumo per la manutenzione ed il revamping dei carri ferroviari e altri veicoli ferroviari di proprietà di RFI riconducibili al campo di applicazione del Regolamento UE 779/2019

Lotto n. 1- CIG

Lotto n. 2 - CIG

Lotto n. 3 - CIG

Lotto n. 4 - CIG

## FRA

RETE FERROVIARIA ITALIANA Società per Azioni - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies Cod. Civ. e del D. Lgs. 112/2015 con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, REA n. RM/758300, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 01585570581, Partita IVA n. 01008081000 per la quale interviene nel presente Atto, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ munito dei necessari poteri giusta procura rep. \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_, (di seguito, per brevità, "RFI" o "Committente")

E

....., con sede in ....., capitale sociale  
euro ....., REA n. .... iscritta presso il Registro  
delle Imprese di ....., codice fiscale  
..... e Partita IVA n....., per la quale  
interviene nel presente Atto il Sig. ...., nato a  
....., il ....., nella sua qualità di  
....., munito dei necessari poteri giusta  
procura ..... (di seguito, per brevità, "Fornitore"),  
nel seguito, congiuntamente, "Parti"

## PREMESSO CHE

- a) RFI intende affidare in appalto *la fornitura dei componenti di ricambio e dei materiali di consumo per la manutenzione ed il revamping dei carri ferroviari e altri veicoli ferroviari di proprietà di RFI riconducibili al campo di applicazione del Regolamento UE 779/2019.*
- b) RFI, per l'affidamento della fornitura di cui sopra, ha esperito apposita procedura n ....., ai sensi del Dlgs 50/2016 e s.m.i., a seguito della quale è risultata aggiudicataria .....
- c) l'impresa ..... ha indicato come ausiliaria ..... con sede in ..... codice fiscale n. .... partita I.V.A. n. .... per il seguente requisito .....
- d) con lettera ..... del ..... è stata data comunicazione del provvedimento di aggiudicazione;
- e) con lettera ..... del ..... è stata data comunicazione

ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

f) con lettera ..... del ..... è stato comunicato al Fornitore il buon esito delle verifiche effettuate ai fini dell'aggiudicazione definitiva;

*(inserire solo nell'eventualità in cui il Committente richieda di stipulare il contratto, nonostante le verifiche non siano state completate)* precisando che .....

....., e che pertanto il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 8.5 delle Condizioni Generali di Contratto di cui ai successivi artt. 3 comma 2 e 32 comma 2;

g) il Fornitore ha costituito la cauzione definitiva di cui al successivo art. 10 (Cauzione Definitiva);

h) pertanto, si rende ora necessario procedere alla stipula del contratto di appalto.

Tutto ciò premesso le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

## ARTICOLO 1

### RICHIAMO PREMESSE

Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

## ARTICOLO 2

### OGGETTO

1. Con il presente Contratto RFI affida al Fornitore, che accetta, l'esecuzione della *fornitura dei componenti di ricambio e dei materiali di consumo per la manutenzione ed il revamping dei carri ferroviari e altri veicoli ferroviari di proprietà di RFI riconducibili al campo di applicazione del Regolamento UE 779/2019* alle condizioni e termini di cui

al Contratto medesimo e relativi allegati. Rientra, inoltre, nell'oggetto del contratto di appalto, l'esecuzione di tutte le prestazioni indicate nel presente Contratto nonché ogni altro intervento complementare e accessorio ritenuto indispensabile per il completamento delle prestazioni.

2. Le attività oggetto del contratto comprendono la fornitura di componenti originali nuovi, così come indicato nella Lista Prezzi Unitari "Offerta Economica" - Allegato n. 2, di ciascun lotto:

- Allegato 2.1: Lista Prezzi Unitari Lotto 1;
- Allegato 2.2: Lista Prezzi Unitari Lotto 2;
- Allegato 2.3: Lista Prezzi Unitari Lotto 3;
- Allegato 2.4: Lista Prezzi Unitari Lotto 4;

Nel caso in cui RFI richieda la fornitura di componenti di ricambio, inerenti all'oggetto, non riportati nell'elenco "Lista Prezzi Unitari Offerta Economica" (Allegato n. 2), il Fornitore dovrà garantire la fornitura di quanto richiesto. Il corrispettivo da pagare al Fornitore per il nuovo ricambio/materiale di consumo sarà determinato in base al valore di mercato e previa accettazione da parte del Responsabile dell'Esecuzione del Contratto di RFI, che provvederà a verificarne la congruità. Al prezzo approvato dal Responsabile dell'Esecuzione del contratto verrà applicato un incremento percentuale pari al 13,5% (tredici virgola cinquanta per cento), per spese generali del Fornitore ed aggiungendo all'importo così determinato una percentuale del 10% (dieci per cento) per l'utile del Fornitore. Al prezzo così determinato sarà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara, di cui all'art. 6.

### ARTICOLO 3

#### CONDIZIONI CONTRATTUALI

1. Nell'espletamento della fornitura e di ogni altra prestazione dovuta ai sensi

del presente Contratto, il Fornitore è tenuto ad osservare tutte le norme, disposizioni, condizioni, prescrizioni e quant'altro previsto o richiamato nel presente Contratto e nei documenti indicati all'art. 32 (*Documenti facenti parte del Contratto*), i quali tutti ne costituiscono parte integrante e sostanziale pur quando non siano materialmente allegati al presente atto, in quanto il Fornitore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

2. Al presente Contratto saranno applicate le "Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane" – pur se al Contratto stesso non materialmente allegato, in quanto il Fornitore dichiara di averne presa piena e approfondita conoscenza – approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017, (nel seguito, per brevità, CGC), altresì consultabili all'indirizzo [www.gare.rfi.it](http://www.gare.rfi.it).

#### ARTICOLO 3 bis

#### MODALITÀ DI GESTIONE

1. Con il presente Contratto, da definirsi Contratto Aperto, il Fornitore si obbliga ad eseguire, in un arco temporale pari a **48 mesi** a decorrere dalla data dell'invio della prima specifica d'ordine di RFI, a favore di RFI prestazioni, non predeterminate nel numero, dietro specifica richiesta di RFI medesima.

Nel suddetto periodo di validità verranno emesse dal Committente (in particolare dalla Struttura Organizzativa Manutenzione) specifiche d'ordine,

per i tipi ed i quantitativi dei materiali da fornire, secondo le modalità indicate

di seguito, anche se i termini di consegna andranno oltre detto periodo di validità.

2. Il Contratto avrà scadenza al termine del suddetto periodo di validità – ovvero all'esaurimento dell'importo massimo complessivo qualora tale esaurimento intervenga prima del predetto termine del periodo di validità.

3. Nel periodo di validità del Contratto, RFI si impegna a richiedere al Fornitore prestazioni per un importo pari almeno al **30%** dell'importo complessivo presunto della fornitura. e quindi pari a € .....

Qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) il Contratto abbia raggiunto la sua scadenza naturale, compresa l'eventuale proroga esercitata ai sensi del successivo art. 7 bis;
- b) la Fornitura sia stata regolarmente eseguita;
- c) RFI non abbia esercitato la facoltà di recesso di cui al successivo art. 28;
- d) l'ammontare netto delle forniture eseguite in forza del Contratto risulti inferiore all'ammontare netto corrispondente agli impegni assunti da RFI ai sensi del precedente capoverso.

RFI corrisponderà al Fornitore il 5% (cinque per cento) della differenza tra l'ammontare di cui alla precedente lett. d), a titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa del Fornitore medesimo.

4. Nel limite dell'importo contrattuale di cui al successivo articolo 6, i quantitativi di materiale che verranno specificati potranno variare in base alle effettive esigenze del Committente, fermo restando il prezzo unitario di

ciascuna voce che dovrà intendersi valido per qualsiasi quantitativo, senza che

vi sia alcun impegno per RFI a commissionare le suddette prestazioni oltre alla

percentuale sopra indicata e, pertanto, senza che vi sia da parte del Fornitore

alcun diritto ad avanzare pretese di alcun genere qualora non si proceda alla

richiesta di forniture fino alla concorrenza del valore presunto del contratto

5. RFI ogni qualvolta emetterà una specifica d'ordine, si impegna a richiedere,

per ogni componente di ricambio, un quantitativo minimo di materiale

coerentemente con quanto riportato nell'Allegato n. 7 – Lotto minimo di

fornitura.

#### ARTICOLO 4

##### MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE – CONTESTAZIONI

###### 4.1. MODALITÀ DI ESECUZIONE.

1. Per l'esecuzione delle prestazioni il Fornitore è tenuto a prestare -

assumendone i relativi rischi - un'ideale organizzazione d'impresa avente una

capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con

esattezza e regolarità, alle prestazioni affidate, nel rispetto dei risultati e

requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Contratto e relativi

allegati.

2. Il Fornitore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle

effettive esigenze e caratteristiche delle prestazioni affidate la propria

organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi

necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Contratto, senza che

l'eventuale maggior impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime,

previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire

motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento

per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.

3. Il Fornitore riconosce che le prestazioni sono elemento essenziale per l'immagine di RFI e si impegna ad espletarle con modalità organizzative, tecniche e di controllo, le più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Contratto e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni.

4. Resta di competenza esclusiva del Fornitore l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nelle prestazioni.

Il Fornitore si fa garante in particolare della condotta del personale assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta di personale di RFI. Il Fornitore stesso individuerà, prima dell'inizio delle attività contrattuali, una propria risorsa responsabile della gestione del contratto, secondo quanto stabilito al successivo art. 5; il personale del Fornitore eseguirà esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti da detto responsabile e/o da altri soggetti dallo stesso delegati, e comunque individuati dal Fornitore medesimo.

Il Fornitore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, così come meglio precisato nell'art. 30, comma 4 del D. Lgs. 50/2016. Il CCNL di riferimento è quello del relativo settore merceologico.

5. Fermo quanto sopra disposto, in caso di vertenze promosse da lavoratori



utilizzati nel presente appalto, anche in data successiva alla vigenza del presente

contratto, il Fornitore si impegna:

5.1 ad intervenire volontariamente in giudizio, ove non sia già ritualmente convenuto, al fine di sostenere le difese del Committente e favorire la definizione bonaria della vertenza, anche in via transattiva, assumendosene i relativi oneri economici, con la conseguente rinuncia del dipendente al diritto ed all'azione nei confronti del Committente medesimo. Ciò ove la pretesa del lavoratore non risulti manifestamente infondata e/o il Fornitore non riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale idonea ad evitare l'insorgenza della vertenza, in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e nel presente articolato contrattuale.

5.2 nel caso di mancata definizione in via bonaria e/o transattiva della vertenza - e fatta salva l'ipotesi in cui il Fornitore riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale, idonea ad evitare l'insorgenza della vertenza - il Fornitore medesimo si impegna a corrispondere al Committente, a titolo di risarcimento parziale del danno patito con riferimento a ciascun dipendente nei cui confronti fosse accertata e dichiarata - con decorrenza in data compresa nell'ambito di vigenza del presente contratto - la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo al Committente, un importo pari a complessivi 1% dell'importo contrattuale; somma che verrà trattenuta in compensazione sui crediti esigibili dal Fornitore, ovvero mediante incameramento della cauzione prestata, ovvero liquidata a mezzo bonifico entro il termine di 30 (trenta giorni) dalla data della sentenza.

6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni

emanate dalle autorità competenti in relazione ai luoghi dove si debbono

eseguire le prestazioni, sono compresi e compensati nei corrispettivi contrattuali.

7. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento, si applicano le disposizioni più favorevoli per RFI.

#### 4.2. CONTESTAZIONI.

1. Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo – i cui effetti non siano già disciplinati nel presente Contratto - RFI abbia a riscontrare una qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dal Fornitore ai sensi del presente Contratto e relativi allegati, RFI stessa provvederà a contestarle al Fornitore per iscritto, tempestivamente e comunque entro le successive 48 (quarantotto) ore, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest'ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all'uopo indicati.

2. In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell'attività del personale del Fornitore da parte del Responsabile di cui al successivo articolo 5, di suoi delegati o di altri soggetti comunque individuati dal Fornitore medesimo, RFI contesterà per iscritto – in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 c.c. – il mancato rispetto di quanto prescritto al precedente paragrafo 4.1.

3. Il Fornitore s'impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il termine all'uopo indicato da RFI, all'eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità constatate. In caso di ritardo superiore a **30 (trenta)** giorni naturali consecutivi nell'attuazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, RFI ha diritto di risolvere il presente Contratto, per inadempimento del Fornitore, ai

sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.

#### 4.3 CONTESTAZIONI DA PARTE DEL FORNITORE

Per le contestazioni del Fornitore troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 17 CGC.

#### ART. 4 bis

#### OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA DI MISURE DI

#### CONTROLLO DEL RISCHIO

1. Il Fornitore dovrà mettere in atto le misure di controllo del rischio di cui all'articolo 4 comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2019, tenendo conto di quanto indicato nel comma 3 lettera d) del medesimo articolo. A tal fine, il Fornitore effettua la determinazione e la valutazione dei rischi finalizzata alla dimostrazione della conformità ai requisiti di sicurezza, applicando le procedure di cui al regolamento (UE) n. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013. La documentazione comprovante l'attività sopra esposta sarà rassegnata al direttore lavori/delle prestazioni prima dell'avvio dei lavori/prestazioni, anche ai fini di quanto previsto nel successivo comma 3.

Il Fornitore tiene conto dei rischi derivanti dalle attività riferibili ai propri eventuali subappaltatori o subcontraenti e comunque di qualsiasi altro elemento necessario a coprire i rischi per la sicurezza, in conformità alla valutazione dei rischi derivanti dalle proprie attività.

2. Il Fornitore garantisce che i sottosistemi, gli accessori, i materiali, le attrezzature e i servizi forniti direttamente o per il tramite dei propri subcontraenti siano conformi ai requisiti e alle condizioni di impiego richiesti, affinché possano essere utilizzati in modo sicuro.

3. In caso di grave e/o reiterato inadempimento agli obblighi di cui al presente

articolo, RFI si riserva di risolvere la presente Convenzione ai sensi e per gli

effetti dell'articolo 1456 c.c.

## ARTICOLO 5

### RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

#### DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

#### ASSISTENTI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

#### DEL CONTRATTO

#### RAPPRESENTANTI DEL FORNITORE

1. Ai sensi dell'art. 18 CGC, l'esecuzione del presente Contratto ha luogo sotto la cura e la vigilanza di un *Responsabile dell'esecuzione del Contratto*, della cui nomina, ad opera di RFI, verrà data comunicazione per iscritto al Fornitore.

Il *Responsabile dell'esecuzione del Contratto* è il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono affidati i compiti che l'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 attribuisce al Responsabile del procedimento, relativamente alla fase di esecuzione del Contratto e per le disposizioni, anche in via di autoregolamentazione, applicabili agli appalti nei settori speciali.

Il *Responsabile dell'esecuzione del Contratto* potrà avvalersi del supporto di personale delegato, come specificato nel successivo comma 1bis.

1bis. RFI provvederà a nominare, ai sensi dell'art. 18 CGC, un *Direttore dell'esecuzione del Contratto*, della cui nomina verrà data comunicazione scritta al Fornitore.

Il *Direttore dell'esecuzione del Contratto* potrà avvalersi del supporto di *Assistente del Direttore dell'esecuzione del Contratto* che sarà designato dal *Responsabile dell'esecuzione del Contratto* e della cui nomina verrà data comunicazione scritta al Fornitore.

2. Il Fornitore dovrà provvedere, entro la data di inizio delle prestazioni, alla

nomina di un proprio *Responsabile della Fornitura* e del sostituto nominato in

caso di sua assenza, in possesso di idonei requisiti tecnici e morali, con il

compito di sovrintendere e dirigere, con piena responsabilità, l'organizzazione

e l'esecuzione delle prestazioni affidate.

3. Il *Responsabile della Fornitura* ha il compito di coordinare tutte le attività svolte

nell'ambito del presente Contratto, rapportandosi con il *Responsabile*

*dell'esecuzione del Contratto, il Direttore dell'esecuzione del Contratto* e con l'*Assistente del*

*Direttore dell'esecuzione del Contratto* di cui ai commi precedenti, al fine di garantire

la massima efficacia organizzativa della fornitura assumendo, di iniziativa e/o a

richiesta, ogni azione diretta ad assicurare la regolarità e l'esattezza delle

prestazioni.

4. La nomina del *Responsabile della Fornitura* dovrà essere comunicata a RFI,

prima dell'inizio delle prestazioni, a mezzo di lettera raccomandata A/R o

posta certificata; inoltre, ogni eventuale successiva variazione del *Responsabile*

*della Fornitura* dovrà essere comunicata prima dell'effettiva sostituzione.

5. Unitamente alla nomina del *Responsabile della Fornitura* il Fornitore dovrà

comunicare a RFI i relativi numeri di cellulare, di fax, gli indirizzi e-mail e di

eventuale posta certificata, per consentire al *Responsabile dell'esecuzione del*

*Contratto, al Direttore dell'esecuzione del Contratto* e all'*Assistente del Direttore*

*dell'esecuzione del Contratto* di poter comunicare con la massima efficacia.

6. Le parti assumeranno idonee misure organizzative atte ad assicurare l'unicità

di riferimento nella figura del *Responsabile della Fornitura* o del suo sostituto,

restando espressamente escluso qualsivoglia intervento, rapporto, azione e/o

direttiva da parte del personale RFI nei confronti del personale dipendente del

Fornitore diverso dal *Responsabile della Fornitura* o suo sostituto.

## ARTICOLO 6

## IMPORTO

L'importo presunto del presente Contratto è di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_) IVA esclusa, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al \_\_\_\_\_, comprensivo degli oneri di sicurezza aziendali.

Rilevata la natura delle prestazioni non si rende necessario procedere alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e pertanto non sono stati individuati oneri da interferenza.

## ARTICOLO 6 bis

## CORRISPETTIVI

1. Le forniture oggetto del presente appalto saranno compensate con i prezzi indicati al successivo comma 4 del presente articolo.

2. Il Fornitore espressamente dichiara che i prezzi offerti sono stati formulati in base a propri calcoli, indagini e stime, avuto riguardo alle condizioni e modalità tutte relative all'esecuzione della fornitura. I prezzi offerti, pertanto, compensano il Fornitore di ogni e qualsivoglia prestazione ed attività prevista dal presente Contratto e relativi Allegati a carico del Fornitore medesimo, nonché di ogni e qualsivoglia onere e spesa che - ancorché non espressamente indicati - dovessero rinvenire a carico del Fornitore stesso per il raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi della Fornitura affidata.

3. Il Fornitore – come da dichiarazione annessa all'offerta presentata in gara e conservata agli atti di RFI – ha preventivamente preso visione dei luoghi ove le Forniture dovranno essere eseguite, acquisendo piena conoscenza ed accettando incondizionatamente ogni limite, vincolo ed onere dipendente dalla natura e dalle caratteristiche dei luoghi, dall'attività ferroviaria, dalla presenza di

pubblico o quant'altro dovesse derivare all'esecuzione delle Forniture.

4. Tutte le forniture oggetto del presente appalto sono compensate con i prezzi riportati ne Lista prezzi unitari "Offerta Economica" (Allegato n. 2):

- Lista Prezzi Unitari Lotto 1 – Allegato 2.1;
- Lista Prezzi Unitari Lotto 2 – Allegato 2.2;
- Lista Prezzi Unitari Lotto 3 – Allegato 2.3;
- Lista Prezzi Unitari Lotto 4 – Allegato 2.4;

5. Tutti i prezzi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

#### ARTICOLO 7 REVISIONE PREZZI

1. Il corrispettivo del Fornitore non sarà oggetto di adeguamento in aumento o in diminuzione, intendendosi il corrispettivo medesimo fisso ed invariabile per i primi 12 mesi. Dal primo giorno lavorativo utile del tredicesimo mese di validità del contratto, i prezzi saranno rivisti in aumento o in diminuzione, ed avranno validità per tutta la durata contrattuale. La rivalutazione sarà calcolata secondo i criteri sotto riportati, qualora si verificano variazioni nei costi di produzione rilevabili dall'indice ISTAT di seguito indicato.

I prezzi unitari revisionati saranno applicati alle specifiche d'ordine con arrotondamento alla seconda cifra decimale, fino ad una variazione massima in negativo o in positivo pari al 10%.

La variazione del prezzo è legata unicamente alla variazione dell'indice ISTAT relativa ai prezzi della produzione dei prodotti industriali codice "ATECO" 2599 relativo a "fabbricazione di altri prodotti in metallo nca"

Il valore di partenza dell'indice (Ip) sarà pari a quello indicato nelle tabelle ISTAT anzi indicate, pubblicate sul sito istat (<http://dati.istat.it>), relative al

mese ed anno di stipula del contratto. Il valore dell'indice rivalutato ( $I_r$ ) sarà

quello ultimo disponibile al momento del calcolo della rivalutazione nelle medesime tabelle, e/o comunque quello riferito al mese ed anno nel quale verrà calcolata la rivalutazione.

La rivalutazione sarà data dalla seguente Formula:

$$\text{PREZZO}_{\text{rivalutato}} = \text{PREZZO}_{\text{aggiudicazione}} * (1 + \Delta_{\text{indice}})$$

Dove:

$$\Delta_{\text{indice}} = (I_r - I_p) / I_p$$

Ove ricorrano circostanze imprevedibili, si applica l'art. 1664 cod. civ.

#### ARTICOLO 7 bis

#### DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto ha la durata di **48 (quarantotto) mesi** a decorrere dalla data di sottoscrizione della prima specifica d'ordine di RFI.

2. In considerazione dell'opzione di proroga prevista dalla documentazione di gara, la durata del presente Contratto può essere prorogata alle seguenti condizioni. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero più favorevoli per RFI. Tale facoltà potrà essere esercitata con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla naturale scadenza del Contratto a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.

#### ARTICOLO 7 ter

#### ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, sull'importo contrattuale di cui



all'art. 3 bis comma 3, viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo

pari al 20%, da corrispondere al Fornitore entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia dovrà essere conforme allo schema allegato al presente Contratto (Allegato n.5). La garanzia deve coprire tutte le ipotesi in cui il Fornitore sia obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, dell'anticipazione, in particolare, a titolo esemplificativo, quelle riportate nel successivo comma 3. Qualora nel periodo di validità della garanzia emergano variazioni sfavorevoli delle condizioni economico-patrimoniali della Banca o dell'Intermediario Finanziario o della Compagnia d'Assicurazione garante, il Fornitore, su richiesta di RFI, dovrà procedere, entro 60 giorni dalla medesima richiesta, alla sostituzione del garante con un soggetto di gradimento di RFI.

Nel caso in cui il Fornitore non provveda alla suddetta sostituzione nel termine di 60 giorni, RFI avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

3. Il Fornitore beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Fermo quanto sopra il Fornitore beneficiario è altresì obbligato alla restituzione dell'anticipazione in tutte le altre ipotesi di scioglimento anticipato

del Contratto, ivi compresi i casi di risoluzione, recesso, fallimento etc.

4. Il recupero dell'anticipazione verrà effettuato mediante ritenute del 20% sull'ammontare complessivo di ciascun pagamento e, per il recupero del residuo, sull'ultimo pagamento utile.

5. pm

#### ARTICOLO 8

#### PAGAMENTI – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA –

#### TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – RECUPERO DI

#### CREDITI E COMPENSAZIONI

1. Al presente Contratto si applicano le previsioni del D. Lgs 192/2012, le cui disposizioni prevalgono, in quanto norme imperative, sulle eventuali difformi previsioni delle CGC richiamate nel precedente art. 3 comma 2.

2. Entro 10 giorni dalla consegna dei materiali, RFI provvederà ad emettere ed inviare al Fornitore il documento contabile “Entrata Merci” con l’indicazione degli importi da corrispondere.

3. Ricevuto tale certificato, il Fornitore emetterà fattura, evidenziando nella stessa gli estremi del documento “Entrata Merci” relativo.

3bis. Eventuali inesattezze riscontrate nel documento Entrata Merci, in particolare la “Data di Ricevimento Merci / Data Pronti al Ritiro”, dovranno essere contestate dal Fornitore direttamente al mittente del documento ed al Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, entro 7 giorni dalla data di ricevimento di tale documento.

4. Nell'ipotesi in cui RFI non provveda all'emissione del certificato di “Entrata Merci” entro 10 giorni dalla consegna dei materiali, a partire dal giorno successivo e sino a quello di emissione, sulle somme dovute spetteranno al

Fornitore gli interessi nella misura del saggio legale maggiorato di due punti

percentuali.

5. Il pagamento del corrispettivo ha luogo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Qualora, per fatto imputabile al Committente, il pagamento avvenga oltre il suddetto termine, a partire da tale data e sino all'effettivo soddisfo, sulle somme dovute spetteranno al Fornitore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla disciplina vigente, fermo restando quanto previsto dal art. 57.7 CGC.

Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.

In ogni caso il pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente Contratto avrà luogo previa deduzione delle eventuali penalità, previste nel successivo art. 26 (*Penalità*), in cui il Fornitore è incorso.

6. Il Fornitore prende espressamente atto delle norme pattizie di cui ai precedenti commi e ne accetta incondizionatamente il contenuto, avendone preso conoscenza già dalla documentazione di gara e considerati gli effetti al momento della formulazione della propria offerta.

Il Fornitore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a trasmettere al *Direttore dell'esecuzione del Contratto* tutte le informazioni necessarie alla acquisizione da parte del Committente della certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, ai fini del pagamento della prestazione e/o di una eventuale modifica al contratto e comunque ogni qualvolta sia necessaria ai fini della vigente normativa l'acquisizione della suddetta certificazione.

Il Fornitore è tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri

subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei

trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. Il

Fornitore è, altresì, tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da

ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e

versamento, da parte dello stesso e dei propri subcontraenti, delle ritenute

fiscali sui redditi di lavori dipendente.

Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente, oltre che dalle

Condizioni Generali di Contratto, in materia di tutela dei lavoratori e di

regolarità contributiva.

7. Sulle fatture dovranno essere indicati, oltre al riferimento del Contratto, del

codice identificativo di gara (CIG), anche la ragione o denominazione sociale

esatta del Fornitore, il suo Codice fiscale o partita IVA, il numero e la data

dell'“Entrata Merci”, l'eventuale indicazione di cessione, delegazione, mandato

all'incasso o qualsiasi altro atto di disposizione, e, in tal caso, l'indicazione del

cessionario o del beneficiario, il Centro di Costo (ove previsto) e le modalità

richieste per il pagamento.

Le fatture dovranno essere compilate in conformità alla normativa applicabile e

alle istruzioni operative riportate sul portale di Ferservizi Spa

(<http://www.ferservizi.it>), società mandataria per lo svolgimento degli

adempimenti amministrativi di RFI.

8. Il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale

Anticorruzione al presente Contratto è il seguente: \_\_\_\_\_;

9. Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche, il Fornitore

deve comunicare al Responsabile dell'esecuzione del contratto, almeno 10

giorni prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro e non oltre i termini

previsti dal medesimo art. 3, mediante la sottoscrizione della Dich. Coordinate

Bancarie, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

In mancanza di comunicazione - fermi restando le sanzioni e/o i rimedi previsti dalla legge e/o dal contratto e relativi allegati – RFI procederà, stante la gravità dell'inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.

I pagamenti saranno, pertanto, effettuati da RFI, a mezzo **bonifico bancario**, sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza con salvezza di RFI da ogni responsabilità conseguente.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento riporteranno il codice identificativo di gara (CIG).

È obbligo del Fornitore comunicare per iscritto a RFI ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la predetta nota.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione a RFI ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 27 del presente Contratto, in ragione di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., anche il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010, RFI verificherà che nei

contratti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo

interessate al presente Contratto sottoscritti dal Fornitore, che ne assume

espressamente l'impegno, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita

clausola del seguente tenore:

*“L'impresa -----, in qualità di subcontraente dell'impresa (...)*

*nell'ambito del Contratto sottoscritto con -----, identificato con il CIG*

*n. -----, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di*

*cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche. L'impresa-----*

*-, in qualità di subcontraente dell'impresa -----, si impegna a dare*

*immediata comunicazione a -----della notizia dell'inadempimento della*

*propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'impresa-----,*

*in qualità di subcontraente dell'impresa-----, si impegna a inviare copia*

*del presente Contratto a-----”.*

Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dal Fornitore

diversi dai contratti di subappalto e assimilati di cui all'art. 105 del D. Lgs.

50/2016, il Fornitore, unitamente alla comunicazione del nome del

subcontraente, dell'importo del subcontratto e dell'oggetto del subcontratto

medesimo, è obbligato a trasmettere a RFI copia del subcontratto.

10. Resta espressamente convenuto che per il pagamento del corrispettivo

dovuto ai sensi del presente Contratto è fatto salvo quanto previsto dagli

articoli 59 e 60 CGC.

11. Le disposizioni in materia di DURC e tracciabilità dei flussi finanziari, di

cui ai commi precedenti, trovano applicazione anche nelle ipotesi di pagamenti

effettuati ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, in favore

degli operatori economici ivi indicati e ove ne ricorrano i presupposti.

## ARTICOLO 9

### CESSIONE DEI CREDITI

1. I crediti derivanti dal presente contratto possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione ("Cessione") a favore di Fercredit Servizi Finanziari S.p.A. - società del Gruppo FS Italiane - o di intermediari bancari o finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.

2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, ai fini dell'opponibilità a RFI, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla stessa RFI. Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, RFI potrà opporre diniego espressamente motivato.

3. In ogni caso, RFI può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

## ARTICOLO 10

### CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 CGC, ha costituito la garanzia a mezzo di \_\_\_\_\_ n. .... emessa il \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ in data ..... pari ad € \_\_\_\_\_, (euro \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_), ed acquisita agli atti di RFI.

2. La suddetta garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è

automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola

condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Fornitore,

dei documenti di "entrata merci" di cui all'art. 57.1 delle CGC, in originale o in

copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al

25% dell'iniziale importo garantito è svincolato a partire dalla scadenza del

periodo di garanzia di buon funzionamento, sempre che all'atto dello svincolo,

non sussistano contestazioni o controversie pendenti, né sussistano

inadempienze del Fornitore in materia di trattamento giuridico ed economico

dei lavoratori.

L'Appaltatore dovrà comunicare a RFI ogni svincolo progressivo della garanzia

ottenuto dall'istituto garante, completo dell'indicazione dell'importo residuo.

3. Qualora nel periodo di validità della garanzia emergano variazioni

sfavorevoli delle condizioni economico-patrimoniali della Banca o

dell'Intermediario Finanziario o della Compagnia d'Assicurazione garante, il

Fornitore, su richiesta di RFI, dovrà procedere, entro 60 giorni dalla medesima

richiesta, alla sostituzione del garante con un soggetto di gradimento di RFI o

mediante individuazione di strumenti alternativi di garanzia.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda alla suddetta sostituzione nel

termine di 60 giorni, RFI avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli

effetti dell'art. 1456 c.c.

### ***VERSIONE CON TRATTENUTE***

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali RFI

effettuerà trattenute fino alla concorrenza del 10% dell'importo del contratto

stesso. La trattenuta sarà effettuata sulla prima fattura e, se non sufficiente

l'importo della prima fattura, anche sulle successive, per un importo pari alla



quota percentuale che RFI si impegna concretamente ad ordinare rispetto all'importo complessivo del contratto. La trattenuta della differenza sarà effettuata, sempre sulla prima fattura emessa all'eventuale successivo superamento di detta percentuale e, se non sufficiente l'importo, sulle successive.

2. La suddetta garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nel limite anzidetto, avverrà a partire dal (e a valere sul) primo pagamento utile successivo a quello da cui risulterà che le trattenute effettuate hanno raggiunto la concorrenza del 10% di cui al precedente comma 1.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a partire dalla scadenza del periodo di garanzia di buon funzionamento, sempre che all'atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti, né sussistano inadempienze del Fornitore in materia di trattamento giuridico ed economico dei lavoratori.

#### ARTICOLO 10 bis

##### COPERTURA ASSICURATIVA

Entro 10 (dieci) giorni dalla data di conclusione del presente Contratto, il Fornitore dovrà presentare idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile Prodotto, all'uopo stipulata ovvero già in suo possesso, che dovrà essere efficace per tutta la durata del Contratto, delle eventuali proroghe e del periodo di garanzia di cui all'art. 11, come eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 50.5 delle CGC, con un massimale non inferiore a € 50.000.000 (euro cinquantamiloni/00).

L'Appaltatore si obbliga a stipulare la polizza assicurativa di cui al presente

articolo con Compagnie di assicurazione ("Compagnie") classificate con *rating* non inferiore a quelli che verranno indicati al momento della emissione della garanzia<sup>1</sup>.

La polizza dovrà in ogni caso contenere l'obbligo di tenere indenne RFI da quanto questa sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni cagionati a terzi per difetti di fabbricazione (compresa l'ideazione e la progettazione), di commercializzazione e di confezionamento relativi ai prodotti forniti in esecuzione del presente Contratto.

Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a quant'altro previsto nella presente Convenzione, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:

- a) L'obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a RFI ogni elemento che possa inficiare la validità e l'efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 60 giorni dalla notifica dell'omesso o ritardato pagamento, onde consentire al Committente di subentrare al Fornitore nel pagamento del premio;
- b) Una specifica clausola di responsabilità "incrociata" nella garanzia Responsabilità Civile Prodotto, con la quale tutte le Società del Gruppo

<sup>1</sup> Alla data di invio della lettera d'invito a presentare offerta il rating richiesto è il seguente:

- a) Baa3, quanto all'Agenzia MOODY's;
- b) BBB -, quanto all'Agenzia Standard & Poor's;
- c) BBB -, quanto all'Agenzia FITCH;

Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche tra esse)

ai fini della polizza stessa;

c) La rinuncia alla surroga, con la quale l'assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;

d) L'obbligo per la compagnia di risarcire a RFI i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti;

e) La competenza territoriale, per le controversie in cui è parte il Committente, del Foro indicato all'art. 64 delle Condizioni Generali salva diversa indicazione nella presente Convenzione.

In difetto, il Committente si avvarrà della facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

In relazione a detta polizza, il Fornitore sarà tenuto a dare a RFI dimostrazione dell'avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e documenti:

a) notizie circa interruzioni e sospensioni delle prestazioni superiori a 15 giorni;

#### ARTICOLO 11

#### GARANZIE

1. La Garanzia per vizi, di cui all'art. 50 CGC, ha la durata di un anno dalla data di consegna dell'ultima partita;

2. Il Fornitore è tenuto a garantire il buon funzionamento del materiale per la durata di 24 mesi dalla data di consegna dell'ultima partita.

#### ARTICOLO 11 BIS

#### APPLICAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI

DELLA FEDERAZIONE RUSSA, DELLA BIELORUSSIA E DELLE

REGIONI DELL'UCRAINA CONTROLLATE DA

AUTOPROCLAMATE REPUBBLICHE INDIPENDENTI

1. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di ottemperare alle previsioni dei Regolamenti UE che dispongono "misure restrittive" in relazione alla grave situazione in Ucraina, ivi compreso (a titolo non esaustivo) il Regolamento UE n. 833/2014 e s.m.i., concernente "misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina".

L'Appaltatore, in particolare (e sempre a titolo non esaustivo), dichiara di essere a conoscenza e di rispettare i divieti di cui:

a) al Regolamento (UE) n. 2014/833 del Consiglio del 31 luglio 2014, come successivamente modificato:

i. in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Russia o esportati dalla Russia;

ii. in ordine, tra l'altro, alla conclusione e/o prosecuzione dei rapporti contrattuali con "soggetti russi" ai sensi dell'art. 5 duodecies del Regolamento (UE) n. 2014/833, introdotto dal citato Regolamento (UE) n. 2022/576, in veste di subappaltatori, fornitori o di soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici, ove il valore di tali rapporti superi il 10 % del valore del contratto.

b) al Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006 e s.m.i., in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Bielorussia

---

APPLICAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELLA  
FEDERAZIONE RUSSA, DELLA BIELORUSSIA E DELLE REGIONI  
DELL'UCRAINA CONTROLLATE DA AUTOPROCLAMATE REPUBBLICHE  
INDIPENDENTI  
GARANZIE

o esportati dalla Bielorussia.

2. L'Appaltatore si impegna, altresì, a dare piena e puntuale esecuzione ad ulteriori disposizioni normative che, in tema di "misure restrittive", dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del presente rapporto contrattuale.

3. In caso di violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Committente si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

4. L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire nei subappalti/subcontratti di cui sia parte, nonché a far inserire per il tramite dei propri subappaltatori/subcontraenti in tutti gli altri subcontratti - pena la facoltà per RFI di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.- una clausola con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono i medesimi obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, contenente l'espressa previsione che eventuali violazioni potranno comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

## ARTICOLO 12

### DIVIETO DI SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA

1. Il Fornitore non può ricorrere all'istituto del subappalto.

2. Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dal Fornitore diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto come definiti dalla disciplina vigente, il Fornitore, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, dell'importo del subcontratto e dell'oggetto del subcontratto medesimo, è obbligato a trasmettere a RFI copia del subcontratto. Sono, altresì, comunicate a RFI eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

3. Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso eventuali tentativi di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nei cantieri RFI, le verifiche di cui al D. Lgs. 159/2011 sono estese a tutti i subcontraenti del Fornitore, affidatari di contratti di importo superiore a 150.000,00 euro, di qualunque oggetto e natura. A tal fine, il Fornitore è tenuto a trasmettere, contestualmente alla stipula del sub-contratto, le seguenti dichiarazioni:

a) Dichiarazione del subcontraente attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

b) Dichiarazioni rese dai componenti dell'organo di amministrazione e dai direttori tecnici, dai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, dal sindaco, nonché dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, del subcontraente, contenenti i nominativi dei propri familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato, complete per ciascun nominativo dei dati anagrafici nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;

c) Dichiarazione del subcontraente sostitutiva del Certificato di Iscrizione Camerale, nonché degli elementi suppletivi eventualmente richiesti dal Protocollo di legalità applicabile.

4. La documentazione di cui al precedente comma, riferita al subcontraente del Fornitore, dovrà essere trasmessa dal Fornitore anche per i subcontratti di importo inferiore alla soglia di 150.000,00 euro, ove riconducibili ad una delle attività imprenditoriali di cui al comma 53 dell'art. 1 della L. 190/2012 e s.m.i. Le verifiche antimafia sono effettuate con le modalità previste dalla normativa vigente.

5. Ciascun subcontracto, di qualunque importo o tipologia, dovrà prevedere una clausola risolutiva espressa per il caso di certificazioni antimafia interdittive ovvero contenenti elementi rilevanti in materia di idoneità delle imprese sotto il profilo antimafia.

6. È obbligo del Fornitore comunicare ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l'organo di amministrazione, dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, della propria impresa e delle imprese subaffidatarie. A tal fine, i subcontracti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tramite del Fornitore, saranno tenuti a trasmettere alle RFI la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia.

I medesimi obblighi di cui sopra trovano applicazione anche in relazione all'intervenuto cambiamento di sede dell'impresa, ai sensi dell'art. 86, comma 3 bis del D. Lgs. n. 159/2011.

7. In tema di tracciabilità finanziaria (L. 136/2010), vale quanto previsto dall'articolo 8 del presente Contratto relativo ai pagamenti.

#### ARTICOLO 12 bis

#### PROTOCOLLO DI LEGALITÀ/INTESA

1. Al presente Contratto verranno altresì applicate le ulteriori condizioni stabilite al riguardo dal Protocollo di Intesa tra la Prefettura di Palermo, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Confindustria Sicilia del 01/08/2012 (Allegato n. 3)

2. Conseguentemente il Fornitore e gli altri operatori economici a qualunque

titolo coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del presente

Contratto sono tenuti ad osservare tutto quanto prescritto nel citato Protocollo di Intesa.

#### ARTICOLO 12 ter

#### AVVALIMENTO

1. RFI eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione della fornitura. A tal fine il *Responsabile dell'Esecuzione del Contratto* accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'art. 52 del D. Lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione della Fornitura.

2. Il Fornitore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di RFI in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.

3. Il Contratto è in ogni caso eseguito dal Fornitore, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

#### ARTICOLO 13

#### TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la



conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall'albo fiduciario, ove esistente.

#### ARTICOLO 14

#### CODICE ETICO

#### MODELLI 231

#### ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM

1. Il Fornitore, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto si impegna, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, quale parte integrante del "Modello Organizzativo e di Gestione di Rete Ferroviaria

Italiana definito ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno

2001, n. 231”, pubblicato sul sito internet di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

www.rfi.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che

dichiara di ben conoscere.

Tra l'altro il Fornitore prende esplicitamente atto che,

a) ai sensi del citato Codice Etico, *“omaggi e forme di ospitalità sono consentiti solo se conformi alle disposizioni aziendali, di modico valore, attribuibili a normali relazioni di cortesia professionale/commerciale e, comunque, tali da non pregiudicare o condizionare l'integrità, l'indipendenza, la reputazione e l'imparzialità, o tali da poter essere intesi come finalizzati a ottenere vantaggi dovuti o non dovuti”;*

b) ai sensi delle disposizioni aziendali di RFI, possono essere accettati omaggi il cui valore effettivo di mercato o comunemente percepito non superi il limite di 150,00 euro e purché in linea con i principi generali di comportamento di cui sopra.

2. Il Fornitore, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto si impegna altresì, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi:

a) cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001.

b) dell'Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001, che definisce i requisiti e guida all'utilizzo dei sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione.

3. Rimane inteso che, in caso di violazione (i) del Codice Etico di cui al comma 1 e/o (ii) dei principi cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001 e/o (iii) dei

principi dell'Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO

37001, riconducibile alla responsabilità del Fornitore, anche ex art. 1381 c.c.,

sarà facoltà di RFI risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c.,

il presente Contratto mediante dichiarazione unilaterale, da comunicare a

mezzo lettera raccomandata A.R., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di

legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. In tal caso

spetterà al Fornitore di pretendere esclusivamente il corrispettivo maturato per

le prestazioni regolarmente svolte sino alla data di risoluzione.

4. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che il Fornitore dovrà manlevare

sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza

eccezioni RFI e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori,

dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta,

ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad

eventuali violazioni (i) del predetto Codice Etico e/o (ii) dei principi cui sono

ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati

previsti dal D. Lgs n. 231/2001 e/o (iii) dei principi dell'Anti-bribery

management system di cui alla norma UNI ISO 37001.

## ARTICOLO 15

### SICUREZZA INFORMATICA

1. Il Fornitore garantisce la sicurezza del sistema informatico utilizzato per

l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ivi comprese le

relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione

telematica di tutta la documentazione riconducibile alla prestazione fornita.

A tal fine, si obbliga a:

a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:

- 1) Nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici.
- 2) Identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cybersecurity che risultino applicabili per l'azienda.
- 3) Tutti i dispositivi che lo consentono sono dotati di software di protezione (antivirus, antimalware, ecc..) regolarmente aggiornato.
- 4) Le password sono diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l'utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori).
- 5) Il personale autorizzato all'accesso, remoto o locale, ai servizi informatici dispone di utenze personali non condivise con altri; l'accesso è opportunamente protetto; i vecchi account non più utilizzati sono disattivati.
- 6) Il personale è adeguatamente sensibilizzato e formato sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche da adottare per l'impiego sicuro degli strumenti aziendali (es: riconoscere allegati e – mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo ecc.).
- 7) La configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi è svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi.
- 8) In caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete

pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete,

sono utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL).

9) Sono eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati.

I backup sono conservati in modo sicuro e verificati

periodicamente. I dati inoltre dovranno essere resi

tempestivamente disponibili ove richiesti.

10) Le reti e i sistemi sono protetti da accessi non autorizzati

attraverso strumenti specifici (es. Firewall e altri

dispositivi/software anti-intrusione).

11) Tutti i software in uso (inclusi i firmware) sono aggiornati

all'ultima versione consigliata dal produttore.

b) a segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale

attacco informatico contattando il numero 0644104893, o scrivendo

all'indirizzo mail [securityincident@fsitaliane.it](mailto:securityincident@fsitaliane.it).

c) ad effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra

su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti

e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di

legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che

consenta il rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di

attacco informatico.

d) a consentire l'accesso del personale incaricato dal Committente per la

verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a),

nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

2. In caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli

obblighi sopra elencati, RFI avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto ai

sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il

diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

## ARTICOLO 16

### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).

In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

È fermo l'obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell'altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l'esercizio dei diritti degli interessati.

L'obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da Rete Ferroviaria Italiana SpA mediante pubblicazione nella sezione Protezione dati del sito istituzionale [www.rfi.it](http://www.rfi.it) e dal Contraente mediante *[chiedere al Contraente di inserire la modalità di somministrazione dell'informativa agli interessati]*.

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.

## ARTICOLO 16

## CLAUSOLA DI DATA PROTECTION/ACCORDI DI DATA

## PROTECTION

p.m.

## ARTICOLO 17

## PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. p.m.

2. p.m.

3. Fermo restando quanto previsto all'art. 5 delle CGC, richiamate all'art. 3 del presente Contratto, il Fornitore dichiara sin d'ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, egli fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumono essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell'esecuzione del presente contratto. Il Fornitore presta analoga garanzia, anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad esempio, il diritto all'immagine.

4. Pertanto il Fornitore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevata RFI da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste in essere in esecuzione del presente contratto o comunque da queste ultime derivanti.

## ARTICOLO 18

---

 ARTICOLO 16  
 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

## CESSIONE DEL CONTRATTO

## DA PARTE DI RFI

1. RFI si riserva la facoltà di cedere in tutto o in parte il presente Contratto ad una qualsiasi Società appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

2. La cessione del Contratto ai sensi del precedente comma, alla quale il Fornitore presta sin d'ora la propria incondizionata accettazione, avrà efficacia dalla data di notifica al Fornitore che verrà effettuata con raccomandata A/R e/o posta certificata.

## ARTICOLO 19

## MODIFICA ASSETTI PROPRIETARI.

## VARIAZIONI ORGANI DEL FORNITORE

1. Ferma restando l'inceditibilità del presente Contratto, per le operazioni di cessione, affitto d'azienda o di ramo d'azienda, per gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore troverà applicazione quanto previsto all'art. 25 del presente Contratto e all'art. 15.3 CGC.

2. Ai fini dell'espletamento delle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia il Fornitore dovrà comunicare ad RFI, con la massima tempestività, ogni variazione che dovesse intervenire relativamente al Direttore Tecnico (ove previsto), agli organi dell'impresa in possesso di potere di rappresentanza, ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, il sindaco, nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001.

## ARTICOLO 20

## AUTORIZZAZIONI

1. Il Fornitore dichiara, sotto la propria responsabilità e a pena di risoluzione di



diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., del presente Contratto e

del risarcimento dei danni, di essere in possesso di tutte le autorizzazioni,

concessioni, certificazioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi e di avere

compiuto le formalità occorrenti per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto

della Fornitura, secondo le norme, le leggi ed i regolamenti vigenti.

2. Il Fornitore darà immediata comunicazione a RFI di ogni eventuale

cancellazione, sospensione, atti di revoca o quant'altro sia suscettibile di

impedire l'esecuzione, in tutto o in parte, della Fornitura, anche per cause ad

esso non imputabili.

3. In tal caso, RFI avrà la facoltà di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui

all'art. 1456 c.c., il presente Contratto, in tutto o in parte, in relazione all'evento

che si è verificato, riservandosi di chiedere il risarcimento di eventuali danni.

## ARTICOLO 21

### TERMINI DI CONSEGNA

1. I termini di consegna fissati sono riportati nell'Allegato n. 6 "Tempi di

Fornitura", e sono calcolati in giorni solari consecutivi, decorrenti dalla data di

ricevimento della specifica d'ordine trasmessa a mezzo e-mail/pec, fino alla

data di consegna a destino.

2. RFI si riserva comunque di non invitare il Fornitore alle successive gare

indette per lo stesso materiale fino alla revoca del provvedimento di esclusione

emanato ai sensi delle vigenti disposizioni di Gruppo, qualora il ritardo, anche

su una sola consegna:

a) abbia comportato pregiudizio a lavori programmati di manutenzione o

di investimento;

b) abbia fatto maturare a carico di RFI penalità su appalti di lavori.

## ARTICOLO 22

SITO/I DI PRODUZIONE, TRASPORTO, MODALITÀ DI CONSEGNA

## E IMPIANTI DESTINATARI

1. I materiali oggetto della fornitura dovranno essere consegnati presso la seguente officina di proprietà di RFI, franco di ogni spesa, compreso il trasporto, nonché il carico e lo scarico degli stessi: Officina Nazionale Attività Industriali ONAI sita in C.da Olivelli Pistone, snc - 90044 Carini (PA).

2. Il Fornitore, almeno 15 giorni prima della spedizione dei materiali, dovrà prendere accordi con l'impianto destinatario, inviando comunicazione a mezzo fax o e-mail, in modo da consentire l'organizzazione delle attività di ricevimento della fornitura.

3. Le attività logistiche relative alla consegna della fornitura potranno essere avviate nei dieci (10) giorni precedenti la scadenza dei termini previsti per il Contratto.

## ARTICOLO 23

## CONDIZIONI TECNICHE

1. La fornitura dovrà rispondere alle Specifiche Tecniche, Disegni Tecnici e Norme Tecniche (o eventuali aggiornamenti normativi attualmente in vigore) richiamati nella Documentazione tecnica (Allegato n.4). Inoltre, ai fini dell'accettazione e del conferimento della fornitura dei componenti che hanno un impatto diretto sulla sicurezza ferroviaria (indicati con sì nella colonna "Componenti di sicurezza" della documentazione tecnica), il Fornitore dovrà consegnare a RFI un certificato di conformità relativo al primo componente fornito (di seguito materiale Tipo) per ciascuna tipologia di materiale riportato nella colonna "Materiale di riferimento" che afferisce l'asseveramento dei

requisiti di sicurezza.

Il Fornitore, pertanto, dovrà richiedere il rilascio del certificato ad un Organismo di Valutazione della Conformità, il quale, in seguito all'esecuzione delle attività quali la valutazione di conformità e di processo, le qualifiche di laboratori e l'esecuzione di prove, comproverà il possesso dei requisiti di sicurezza. In aggiunta a quanto sopra, è richiesto all'Organismo di Valutazione della Conformità di tenere conto, in tale attività, degli aggiornamenti normativi dei componenti qualora le norme relative ai suddetti componenti di sicurezza fossero state abrogate o risultassero essere datate e quindi sostituite da norme successive ed attualmente in vigore.

Per le consegne successive alla fornitura del materiale Tipo sarà sufficiente una dichiarazione di conformità che attesti la conformità rispetto al materiale Tipo stesso.

2. L'imballaggio dovrà essere conforme a quanto disposto dalle Specifiche Tecniche e dagli artt. 46 e 47 delle CGC.

3. Di norma non possono essere prese in considerazione modifiche delle Condizioni tecniche di fornitura poste a base della fornitura.

#### ARTICOLO 23 bis

#### VARIE

#### PRESTAZIONI ACCESSORIE

Non previste

#### ADEMPIMENTI TECNICI

La fornitura dovrà rispondere alle Specifiche Tecniche, Disegni Tecnici e Norme Tecniche richiamati nella Documentazione tecnica (Allegato n. 4).

#### SCHEDE DI SICUREZZA

---

ARTICOLO 23 bis  
VARIE

Nel caso di materiali che richiedono la scheda di sicurezza, in conformità a

quanto previsto con il decreto del Ministero della Sanità del 7 settembre 2002,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 252 del 26

ottobre 2002, e successivi aggiornamenti, il Fornitore dovrà:

- inviargli copia entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto al  
Responsabile dell'esecuzione;

- rendere disponibile una copia, ivi incluse eventuali revisioni ed  
aggiornamenti della stessa, ad ogni impianto destinatario del materiale,  
nonché al Responsabile dell'esecuzione del contratto.

La scheda di sicurezza dovrà essere compilata in lingua italiana, con  
l'indicazione dei materiali ai quali si riferisce, individuati per categoria e  
progressivo. La scheda dovrà essere timbrata, datata e firmata dal legale  
rappresentante del Fornitore.

NEL CASO DI MATERIALI CHE NON RICHIEDONO LA SCHEDA DI  
SICUREZZA, IL FORNITORE DOVRÀ INVIARE IDONEA

DICHIARAZIONE AL RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE, ENTRO

10 GIORNI DALLA STIPULA DEL PRESENTE CONTRATTO, COME

DI SEGUITO INDICATO: "PER I PRODOTTI OGGETTO DEL

CONTRATTO, AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE, NON È

RICHIESTA LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI SICUREZZA".

#### ARTICOLO 23 ter

#### TOLLERANZA

Tolleranza non ammessa.

#### ARTICOLO 24

#### ACCERTAMENTO DELLA FORNITURA

La fornitura verrà effettuata in Assicurazione Qualità secondo le prescrizioni

riportate sulla procedura RFI DOI P SE 051 scaricabile dal sito [www.gare.rfi.it](http://www.gare.rfi.it)

→ “Qualificazione e gare” → “Regole e documentazione”, e secondo quanto

previsto nei documenti di Pianificazione della Qualità approvati in sede di

rilascio della idoneità tecnica/omologazione del prodotto. Il Fornitore, alla

consegna del materiale, dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità, redatta

secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050, inoltre dovranno essere

rilasciate, se pertinenti, tutte le dichiarazioni di conformità alle normative

vigenti ivi compresa la dichiarazione CE per i componenti di interoperabilità,

nonché le eventuali dichiarazioni di prestazione. Le varie dichiarazioni possono

essere integrate in un unico documento.

La dichiarazione di conformità, oltre a quanto già previsto, deve contenere:

1. l'indicazione al contratto e alla eventuale specifica rilasciata dal Committente;
2. distinta materiali con eventuale indicazione degli elementi identificativi riportati sui stessi;
3. gli estremi delle relative note/attestati ricevuti a fronte di omologazioni, idoneità tecniche o qualifica di prodotto/processo;
4. per eventuali materiali accettati sotto concessione, dovranno essere indicati gli estremi della nota con la quale il Committente ha concesso la risoluzione positiva di tutte o parte delle NC.

Il Fornitore dovrà inviare la dichiarazione di conformità all'impianto destinatario unitamente al materiale.

La consegna del materiale senza dichiarazione di conformità configura inadempimento contrattuale in quanto il materiale non può essere preso in

carico né somministrato. La produzione della sopra richiamata dichiarazione in

tempi successivi alla consegna, configura ritardo nell'esecuzione della fornitura,

pertanto saranno applicabili le penali di cui agli artt. 54 e 55 delle CGC.

Il Fornitore entro dieci giorni dalla stipula del contratto o dal ricevimento di

ogni specifica d'ordine deve comunicare, alla Direzione Asset Management e

Controllo di Gestione – Logistica Materiali alla posta elettronica certificata:

[sorveglianzafornitori@pec.rfi.it](mailto:sorveglianzafornitori@pec.rfi.it) :

1. l'arrivo dei materiali e/o componenti destinati all'allestimento della  
fornitura;

2. la disponibilità dei materiali e/o componenti presso i propri magazzini;

3. la data di inizio delle lavorazioni e il programma di massima per il loro  
svolgimento;

4. con un anticipo di otto giorni e quindici giorni per materiali prodotti  
all'estero, dovranno essere comunicate le date in cui saranno espletate  
le attività di collaudo/verifica finale sui prodotti.

La mancata comunicazione, di cui sopra, configura inadempimento e può dar  
luogo alla risoluzione del contratto.

Qualora il Fornitore intenda produrre dei materiali oggetto del contratto, in  
assenza di relativa specifica d'ordine, ovvero in quantità superiore a quella  
oggetto di specifica d'ordine, fermo restando che l'impegno di RFI ad acquisire  
i materiali rimane limitato da quanto indicato nel presente contratto, è  
comunque tenuto alla comunicazione di cui al precedente capoverso.

Qualora nel corso della sorveglianza da parte di RFI siano rilevati errori di  
esecuzione o difetti della fornitura, RFI potrà disporre un nuovo intervento per  
la verifica della risoluzione della non conformità a spese del Fornitore secondo

la tariffa vigente, che per l'anno corrente è di € 488,83 oltre IVA per ogni

giornata uomo. Sono altresì attribuite al Fornitore tutte le spese che dovessero

derivare da carenze rilevate su prodotti già consegnati agli impianti e dichiarati

conformi, così come previsto dagli artt. 40, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53 delle

C.G.C.

Ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 36 – 37 – 38 – 39 e 40 delle

CGC, nel caso di non conformità registrate in corso di fornitura, RFI si riserva

di valutarne la gravità e di non invitare il Fornitore alla successiva gara, o di

limitarne la partecipazione a quantità ridotte.

#### ARTICOLO 25

#### MODIFICHE DEL CONTRATTO

#### DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

#### VARIAZIONI

#### AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Le modifiche e le variazioni al presente Contratto sono ammesse, senza ricorso ad una nuova procedura di affidamento, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le previsioni di cui all'art. 14 delle CGC.

Le modifiche, che possono anche comportare l'aumento o la diminuzione della fornitura, devono essere autorizzate per iscritto dal *Responsabile dell'esecuzione del Contratto* ed acquistano efficacia contrattuale dal momento della sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo al Contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14.2 delle CGC. Nei casi previsti dalla disciplina vigente, si procede alla pubblicazione e alle comunicazioni delle modifiche.

2. p.m.

3. Per quanto concerne la disciplina della cessione dei crediti, di cui all'art. 106,

comma 13 del D. Lgs. 50/2016, si rinvia all'art. 9 del presente Contratto.

## ARTICOLO 26

### PENALITÀ

1. Le penalità applicate al presente contratto sono disciplinate dagli articoli 54 e 55 delle Condizioni Generali di Contratto.

2. Pm

## ARTICOLO 27

### RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

#### PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ

1. La risoluzione del Contratto è disciplinata, oltre che dal presente articolo, dal D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 61 delle CGC in quanto compatibile con la normativa applicabile al presente Contratto.

2. Quando il Direttore dell'esecuzione del Contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile dell'esecuzione del Contratto una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al Fornitore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile dell'esecuzione del Contratto. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, RFI su proposta del Responsabile dell'Esecuzione del Contratto dichiara risolto il contratto.



3. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Fornitore rispetto alle previsioni del Contratto, il *Direttore dell'Esecuzione del Contratto* gli assegna un termine, che salvo i casi d'urgenza non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, RFI risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

4. Fermo quanto precede, RFI si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera raccomandata a.r., o con posta elettronica certificata, in ciascuno dei seguenti casi, per quanto compatibili con le disposizioni di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016:

- a) affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione, di tutto o di parte dell'oggetto del Contratto, ovvero cessione del Contratto medesimo;
- b) mancata informativa al Committente in ordine ai subcontratti stipulati;
- c) mancata osservanza delle istruzioni e direttive rese dal Committente ai fini dell'avvio delle prestazioni;
- d) utilizzazione di materiali non rispondenti alle condizioni contrattuali ovvero riscontrati difettosi al collaudo;
- e) sospensione nell'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore;
- f) sia stata accertata la grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti

alla sicurezza sul lavoro;

g) aver commesso una grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a tutela dell'ambiente;

h) perdita delle qualificazioni richieste ai fini della partecipazione alla gara;

i) emissione di una misura interdittiva, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. a), b) e c) del D. Lgs. 231/2001;

j) al verificarsi delle ipotesi di cui agli artt. 4, 4 bis, 7ter, 8, 10, 10bis, 11bis, 13, 14, 15, 20, 27 e 30 del presente Contratto, ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto stesso e relativi allegati;

k) violazione di quanto previsto all'art 17 (*Proprietà intellettuale*);

l) mancato rispetto di quanto prescritto dal Protocollo di Intesa tra la Prefettura di Palermo, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Confindustria Sicilia del 01/08/2012 e di ogni clausola del presente Contratto posta in applicazione del Protocollo medesimo;

5. La risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui RFI dichiara al Fornitore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata che intende valersi della clausola risolutiva.

6. Nel caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

7. RFI, nel comunicare al Fornitore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il *Direttore dell'esecuzione del Contratto* curi la redazione dello stato di esecuzione della Fornitura.

8. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile

con cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del

Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel contratto nonché nelle eventuali variazioni.

9. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico del Fornitore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare la Fornitura ad altra impresa.

## ARTICOLO 28

### RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63.1 CGC, RFI si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto, senza necessità di motivazione alcuna dandone comunicazione al Fornitore con lettera Raccomandata A/R.

2. Qualora, per effetto del recesso, l'ammontare netto delle Forniture eseguite in forza del Contratto risulti inferiore ai 4/5 (quattro quinti) dell'ammontare netto corrispondente agli impegni assunti da RFI ai sensi dell'art 3 bis comma 3 del presente Contratto, RFI corrisponderà al Fornitore il 5% (cinque per cento) della differenza, a titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa del Fornitore medesimo.

3. In deroga a quanto previsto nel precedente comma, nell'ipotesi in cui (i) il recesso venga esercitato negli ultimi **4 mesi** di durata contrattuale, ivi compresa la eventuale proroga di cui al precedente art. 7 bis e (ii) l'ammontare netto delle Forniture eseguite in forza del Contratto risulti inferiore all'ammontare netto corrispondente agli impegni assunti da RFI ai sensi dell'art 3 bis comma 3 del

presente Contratto, RFI corrisponderà al Fornitore il 5% (cinque per cento)

della differenza, a titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva

tacitazione di ogni diritto e pretesa del Fornitore medesimo.

## ARTICOLO 29

### DOMICILIO E COMUNICAZIONI

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, il Fornitore dichiara il proprio domicilio

in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, con l'intesa che

ove questo venisse a mancare, il domicilio s'intenderà trasferito presso il

Municipio di \_\_\_\_\_, salva l'applicazione dell'art 4.3 delle CGC.

Il Fornitore dichiara che il proprio domicilio fiscale è

in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, che gli è

stato attribuito il Codice Fiscale n. \_\_\_\_\_, Partita IVA

n. \_\_\_\_\_ e Codici contributivi

n. \_\_\_\_\_

2. Non saranno opponibili a RFI eventuali variazioni ai predetti dati che non

siano state comunicate per iscritto al domicilio di RFI medesima.

3. RFI - la cui denominazione anagrafica tributaria è "Rete Ferroviaria Italiana

Società per Azioni" - dichiara il proprio domicilio fiscale in Roma - Piazza della

Croce Rossa n. 1 (c.a.p. 00161), la Partita I.V.A. n. 01008081000 e il Codice

Fiscale n. 01585570581.

## ARTICOLO 30

### CONTROVERSIE

### ACCORDO BONARIO

### TRANSAZIONE

#### 30.1 CONTROVERSIE

1. In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa

all'esecuzione della Fornitura, il Fornitore non avrà in ogni caso diritto di sospendere la Fornitura, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

2. Il Fornitore resta pertanto tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni di

RFI senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni e ciò

sotto pena di risoluzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., del

presente Contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare ad

RFI.

### 30.2 ACCORDO BONARIO

1. Ai sensi dell'art. 206 del D. Lgs. 50/2016, le disposizioni in materia di

accordo bonario di cui all'articolo 205 del medesimo D. Lgs. 50/2016 nonché

di cui all'art. 64 delle CGC, si applicano, in quanto compatibili, anche al

presente Contratto, quando insorgano controversie in fase esecutiva, circa

l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute

### 30.3 TRANSAZIONE

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del

presente Contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto di

quanto previsto all'art. 208 del D. Lgs. 50/2016.

## ARTICOLO 31

### OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

1. Il Fornitore si obbliga:

a) a registrare a propria cura e spese il presente atto con il pagamento

dell'imposta in misura fissa entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione,

dandone puntuale comunicazione a RFI;

b) nel caso di applicazione di penali da parte di RFI, a presentare presso il

competente Ufficio delle Agenzia delle Entrate (Cfr. art. 19 DPR

n.131/1986) apposta “Denuncia di avveramento della condizione

sospensiva” entro i termini di legge (30 gg.) decorrenti dal concreto

addebito delle penali medesime e al pagamento a proprie spese della

relativa imposta proporzionale di registro (3% dell’importo della

penale);

c) a trasmettere a RFI copia della denuncia di avveramento delle

condizioni e dell’attestato di pagamento della relativa imposta, entro 30

gg. dall’emissione del modello R66 o di altro documento equivalente.

2. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, il Fornitore sarà tenuto a

risarcire a RFI tutti i danni che ne dovessero derivare.

## ARTICOLO 32

### DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti

elencati nel comma successivo nell’ordine che ne determina la prevalenza, pur

se essi non siano allegati al presente atto in quanto il Fornitore, già in fase di

formulazione dell’offerta, ne ha preso piena ed approfondita conoscenza,

disponendo anche di copia di ciascuno di essi.

2. Elenco dei documenti facenti parte integrante e sostanziale del Contratto:

a) Il presente Contratto;

b) Le “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle

Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” approvate dal

Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso l’Agenzia delle

Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma

1, Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017, disponibili sul

sito *www.rfi.it*;

c) Dichiarazione del Fornitore rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli

artt. 1341 e 1342 del c.c. - Allegato n. 1;

d) Lista Prezzi Unitari "Offerta Economica" - Allegato n. 2;

- Lista Prezzi Unitari Lotto 1 – Allegato 2.1;
- Lista Prezzi Unitari Lotto 2 – Allegato 2.2;
- Lista Prezzi Unitari Lotto 3 – Allegato 2.3;
- Lista Prezzi Unitari Lotto 4 – Allegato 2.4;

e) Protocollo di Legalità - Allegato n. 3;

f) Documentazione tecnica - Disegni tecnici, Normative e Capitolato -

Allegato n. 4:

- Documentazione tecnica Lotto 1 - Allegato 4.1.
- Documentazione tecnica Lotto 2 - Allegato 4.2.
- Documentazione tecnica Lotto 3 - Allegato 4.3.
- Documentazione tecnica Lotto 4 - Allegato 4.4.

g) Schema di cauzione a garanzia dell'anticipazione del prezzo - Allegato

n. 5.

h) Tempi di Fornitura - Allegato n. 6:

- Tempi di Fornitura Lotto 1 - Allegato 6.1.
- Tempi di Fornitura Lotto 2 - Allegato 6.2.
- Tempi di Fornitura Lotto 3 - Allegato 6.3.
- Tempi di Fornitura Lotto 4- Allegato 6.4.

i) Lotto Minimo di Fornitura – Allegato n. 7:

- Lotto Minimo di Fornitura Lotto 1 – Allegato n. 7.1.

- Lotto Minimo di Fornitura Lotto 2 – Allegato n. 7.2.
- Lotto Minimo di Fornitura Lotto 3 – Allegato n. 7.3.
- Lotto Minimo di Fornitura Lotto 4 – Allegato n. 7.4.

Il presente contratto consta di n. .... pagine e viene sottoscritto digitalmente dal Fornitore e dal dirigente delegato di RFI.

La data di inizio validità del contratto corrisponde alla data di apposizione della marcatura temporale da parte del Fornitore.

Il Fornitore prende atto – apponendo a tal fine al presente contratto una seconda firma digitale – che la specifica dichiarazione di aver letto, prendendone precisa cognizione, e di approvare esplicitamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, le clausole e condizioni, potenzialmente qualificabili “vessatorie”, contenute nel presente contratto e negli allegati allo stesso, nonché nelle Condizioni Generali, è contenuta nell’Allegato n. 1 approvato e sottoscritto autonomamente e separatamente dal Fornitore medesimo.

#### INDICE

ARTICOLO 1.....	3
RICHIAMO PREMESSE.....	3
ARTICOLO 2.....	3
OGGETTO .....	3
ARTICOLO 3.....	4
CONDIZIONI CONTRATTUALI .....	4
ARTICOLO 3 BIS .....	5
MODALITÀ DI GESTIONE.....	5
ARTICOLO 4.....	7
MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE – CONTESTAZIONI .....	7
4.1. MODALITÀ DI ESECUZIONE.....	7
4.2. CONTESTAZIONI.....	10
4.3 CONTESTAZIONI DA PARTE DEL FORNITORE.....	11



ART. 4 BIS ..... 11

OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA DI MISURE DI  
CONTROLLO DEL RISCHIO ..... 11

ARTICOLO 5..... 12

RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ..... 12

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ..... 12

ASSISTENTI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE  
DEL CONTRATTO ..... 12

RAPPRESENTANTI DEL FORNITORE..... 12

ARTICOLO 6..... 14

IMPORTO ..... 14

ARTICOLO 6 BIS ..... 14

CORRISPETTIVI..... 14

ARTICOLO 7..... 15

ARTICOLO 7 BIS ..... 16

DURATA DEL CONTRATTO ..... 16

ARTICOLO 7 TER..... 16

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO..... 16

ARTICOLO 8..... 18

PAGAMENTI – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA – ..... 18

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – RECUPERO DI  
CREDITI E COMPENSAZIONI ..... 18

ARTICOLO 9..... 23

CESSIONE DEI CREDITI ..... 23

ARTICOLO 10..... 23

CAUZIONE DEFINITIVA ..... 23

ARTICOLO 10 BIS..... 25

COPERTURA ASSICURATIVA ..... 25

ARTICOLO 11..... 27

GARANZIE..... 27

ARTICOLO 11 BIS ..... 27

**APPLICAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI**

**DELLA FEDERAZIONE RUSSA, DELLA BIELORUSSIA E DELLE**

**REGIONI DELL'UCRAINA CONTROLLATE DA****AUTOPROCLAMATE REPUBBLICHE INDIPENDENTI ..... 27**

ARTICOLO 12..... 29

DIVIETO DI SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA ..... 29

ARTICOLO 12 BIS ..... 31

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ/INTESA ..... 31

ARTICOLO 12 TER..... 32

AVVALIMENTO ..... 32

ARTICOLO 13..... 32

TRASPARENZA DEI PREZZI ..... 32

ARTICOLO 14..... 33

CODICE ETICO ..... 33

MODELLI 231 ..... 33

ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM ..... 33

ARTICOLO 15..... 35

SICUREZZA INFORMATICA ..... 35

ARTICOLO 16..... 38

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI..... 38

ARTICOLO 16..... 39

CLAUSOLA DI DATA PROTECTION/ACCORDI DI DATA

PROTECTION ..... 39

ARTICOLO 17..... 39

PROPRIETÀ INTELLETTUALE ..... 39

ARTICOLO 18..... 39

CESSIONE DEL CONTRATTO ..... 40

DA PARTE DI RFI ..... 40

ARTICOLO 19..... 40

MODIFICA ASSETTI PROPRIETARI ..... 40

VARIAZIONI ORGANI DEL FORNITORE ..... 40

ARTICOLO 20..... 40

AUTORIZZAZIONI ..... 40

ARTICOLO 21..... 41

TERMINI DI CONSEGNA ..... 41

INDICE

DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 22.....	42
SITO/I DI PRODUZIONE, TRASPORTO, MODALITÀ DI CONSEGNA.....	42
E IMPIANTI DESTINATARI.....	42
ARTICOLO 23.....	42
CONDIZIONI TECNICHE.....	42
ARTICOLO 23 BIS.....	43
VARIE.....	43
ARTICOLO 23 TER.....	44
TOLLERANZA.....	44
ARTICOLO 24.....	44
ACCERTAMENTO DELLA FORNITURA.....	44
ARTICOLO 25.....	47
MODIFICHE DEL CONTRATTO.....	47
DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.....	47
VARIAZIONI.....	47
AUMENTO O DIMINUIZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	47
ARTICOLO 26.....	48
PENALITÀ.....	48
ARTICOLO 27.....	48
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	48
ARTICOLO 28.....	51
RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO.....	51
ARTICOLO 29.....	52
DOMICILIO E COMUNICAZIONI.....	52
ARTICOLO 30.....	52
CONTROVERSIE.....	52
ACCORDO BONARIO.....	52
TRANSAZIONE.....	52
30.1 CONTROVERSIE.....	52
30.2 ACCORDO BONARIO.....	53
30.3 TRANSAZIONE.....	53
ARTICOLO 31.....	53
OBBLIGO DI REGISTRAZIONE.....	53
ARTICOLO 32.....	54
DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO.....	54
INDICE.....	56

